

■ Sabato il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha ospitato "La Società felice", conferenza del professor Claudio Naranjo psichiatra e terapeuta candidato al Nobel per la pace. Si è trattato di un appuntamento di grande prestigio e interesse per la comunità che ha richiamato un folto pubblico oltre la possibile capienza della struttura.

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine desidera pertanto scusarsi con quanti, per mancanza di posto, non hanno potuto assistere alla conferenza del professor Naranjo. L'organizzazione dell'evento è stata a carico del Teatro solo per l'invito alle scuole del territorio, che infatti hanno potuto accedere senza problemi alla sala. Ci impegniamo in ogni caso ad evitare che in futuro possano ripetersi disguidi simili, chiedendo ai co-organizzatori esterni una migliore valutazione dei possibili afflussi di pubblico, e comunque di adeguarsi alle regole che il Giovanni da Udine

mi numeri del settimanale diocesano da parte, a mio avviso, assai incautamente della Curia tolmezzina. Oltre all'irrisolto dramma dei lavoratori del magazzino e dei direzionali, pure in alcuni negozi detti "salvati", per esempio a Tolmezzo ex Mercato e Iper-Coopca ad Amaro, la cessione del punto vendita non ha significato affatto il mantenimento dei livelli occupazionali pregressi. Gli acquirenti, in detti casi, non confermano gli organici. Decurtazione della metà al Mercato, così come sembra a Spilimbergo, forse solo di un terzo all'Iper. Nulla da eccepire sul piano formale, ne sono legittimati, e nemmeno sulla transazione, "a cavalo donato non si guarda in bocca". Nella condizione disperata di fine corsa per evitare il fallimento, spesso il dilemma resta atroce, pure sindacale, o incassi subito le somme e salvi il contesto giudiziario o t'impunti a tutelare tutti i lavoratori, ma così rischi di far saltare offerte e Banco. Tutta-



■ Il gruppo dei partecipanti alla camminata-pellegrinaggio Mortegliano-Castelmonte di 40 km arrivata al notevole traguardo della quarantanovesima edizione con ben 60 adesioni. La fotografia è stata inviata da Agostino Vecchiutti di Mortegliano

via quando si parla di ferite nella "carne viva" di gente accompagnata sulla strada, i conti e i conteggi di questa tragedia, non greca ma carnica purtroppo, sarebbe meglio farli e darli alla fine. In questo quadro decisamente funesto, alla Presidente della Regione Serracchiani va chiesto, e penso al nostro Sindaco, che solleciti possibilmente con urgenza almeno l'erogazione della prima tranche del rimborso parziale del prestito sociale concordato

con la Coop Nordest La definizione certa, di questa restituzione liberale del 50% ai prestatori sarebbe almeno di parziale ristoro di un Natale assai amaro.

Pierpaolo Lupieri
Tolmezzo

UDINE/1

Toponomastica, proposta ignorata

■ Abbiamo letto sul Mv che la giunta comunale ha reso esecuti-

vo quanto deliberato dalla commissione toponomastica di intitolare spazi pubblici cittadini a personaggi che hanno ben meritato in vita. In merito a ciò il consiglio direttivo della nostra associazione aveva già inoltrato al signor Sindaco il 15 giugno una rispettosa istanza affinché venisse presa in considerazione la proposta di intitolare agli Atleti olimpici e azzurri d'Italia il Piazzale antistante il campo scuola di Paderno. Tale richiesta sostanzialmente

UDINE/7

Sulle linee degli autobus

■ L'assessore Pizza vorrebbe spostare il passaggio di tutti gli autobus da via Aquileia a viale Ungheria. Ci sono, ovviamente, polemiche. Nessuna voce che si chiede cosa avverrà in piazza Patriarcato. I bellissimi palazzi umiliati e soffocati. La piazza ridotta a snodo nevralgico del traffico cittadino. Non si può trovare una soluzione intermedia, lasciando le linee 1 e 3 in via Aquileia e spostando solo le altre linee, con corse meno frequenti, in viale Ungheria? Inoltre l'uso di autobus più piccoli potrebbe risolvere molti problemi, sia di traffico che di parcheggi. Il buon senso dimostrato da Pizza nel voler mantenere il bus navetta in via Mercatovecchio dovrebbe trovare applicazione anche per via Aquileia.

Maria Locatelli
Udine

Accordi prematrimoniali vietati eppure "importabili" dall'estero

■ Sono validi, in Italia, gli accordi prematrimoniali?

In molti ordinamenti stranieri, specialmente anglosassoni, è data facoltà ai coniugi di regolamentare l'assetto dei rapporti patrimoniali in caso di fallimento dell'unione coniugale, come ad esempio stabilire l'ammontare dell'assegno di divorzio e del contributo al mantenimento dei figli, oppure stabilire a chi sarà assegnata la casa coniugale. In Italia invece i patti prematrimoniali sono nulli perché contrari all'ordine pubblico. Nel nostro ordinamento infatti, non è possibile disporre preventivamente dei diritti patrimoniali

conseguenti allo scioglimento del matrimonio, perché un accordo siffatto finirebbe per limitare il diritto di difesa nell'eventuale giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici sia, e prima ancora, alla stessa dichiarazione di divorzio. Un accordo di questo tipo avrebbe infatti una causa illecita in quanto condizionerebbe il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status, in un ambito, cioè, in cui la facoltà di scelta ed il diritto di difesa devono invece essere massimamente garantiti. Ma l'ostacolo non è insormontabile. Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che

non sono contrari all'ordine pubblico internazionale, e cioè ai principi fondamentali dell'ordinamento, gli accordi prematrimoniali omologati in uno stato estero. E ciò in quanto in base all'art. 30 della L. 215/95 due coniugi italiani residenti all'estero possono liberamente scegliere un ordinamento straniero per regolare i loro rapporti patrimoniali; rapporti patrimoniali che in questo caso saranno ritenuti validi ed efficaci anche in Italia. Tuttavia di recente la Suprema Corte è sembrata aprirsi alla possibilità di accordi prematrimoniali anche in Italia, ammettendo la validità di un accordo con il quale i

coniugi stabilivano in anticipo, in caso di cessazione del matrimonio, il trasferimento all'altro dell'immobile di sua proprietà a titolo di rimborso delle spese sostenute dal coniuge beneficiario di tale trasferimento, per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale. Tale tipo di accordo è stato ritenuto valido perché la separazione o il divorzio non erano la "causa" che aveva dato luogo all'accordo medesimo, ma avevano assunto la rilevanza di semplici eventi temporali idonei a rendere efficace l'accordo.

Andrea Giordano
avvocato

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Lavoro nero come funziona la maxi-multa

■ Quali sono le novità in merito alla maxi-sanzione per lavoro nero?

Secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, in caso di versamento del 30% dell'importo sanzionatorio relativo alla c.d. "maxi-sanzione per lavoro nero", ovvero il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) del D.L. n. 145/2013, andrà utilizzato il vecchio codice tributo "79AT" ai fini della compilazione del modello F23. La nuova normativa sulla c.d. maxi-sanzione introduce uno scaglionamento degli importi sanzionatori in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego. Quindi, abbiamo una sanzione che va: da 1.500 a 9.000 euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.000 a 18.000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; da 6.000 a 36.000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa. Altra novità estremamente importante è la reintroduzione della diffida per le violazioni in relazione alle quali si applica la maxi-sanzione, ad eccezione quindi delle violazioni considerate "non sanabili".

Commercialista Dott. Fabio Ferrara